

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI VITERBO

SENTENZA:	
N.	206/02
R.G.	975/99
cron.	799/02
rep.	51/02

nella persona dell'avv. Gaetano Addeo, ha pronunciato

la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 975/99 del R.G.C.

promossa da:

Avv. Massimo Meloni, domiciliato nel proprio studio

in Viterbo, Via Monte Pertica n. 14, in proprio e quale

coordinatore provinciale ausbef

Attore

Contro

CA.RI.VIT. S.p.A., in persona del suo legale rappre
sentante p.t., in ragione della carica dom.to presso

la sede in Viterbo, Via Mazzini n. 129, e, ai fini del

presente atto in Piazza del Caduti n. 16, presso lo

studio dell'avv. Giorgio Barili dal quale è rappre

santata e difesa

Convenuta

Oggetto: restituzione somma per capitalizzazione tri

mestrale interessi

Conclusioni

Per l'attore: piaccia al giudice di pace adito, acco

gliere la domanda attrice e, per l'effetto, riconosciu

ta l'illegittimità della capitalizzazione trimestra

TRIBUNALE
15 FEB. 2002
21861

le praticata dalla Ca.ri.vit S.p.A. sul conto corrente n.60.957 intestato all'attore in costanza di rapporto condannare la Ca.ri.vit al pagamento della somma indebitamente percepita a seguito di tale sistema di calcolo e sino all'entrata in vigore del D.lgs. 342 (G.U.4.I0.99),somma risultante quale differenza tra quanto dovuto con una capitalizzazione semestrale ex art.1283 c.c. e quanto percepito con una capitalizzazione trimestrale nominando,al riguardo,apposita C.T.U. contabile.Condanna con interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al saldo,nel limite, comunque,di lire 5.000.000.Vittoria di spese,funzioni e onorari.

Per la convenuta:piaccia al giudice di pace adito, contrariis reiectis: rigettare la domanda attrice di condanna della Carivit S.p.A. al pagamento della somma,con interessi e rivalutazione,dal sorgere del credito,nel limite di 5.000.000,in quanto infondata in fatto e in diritto;condannare parte attrice al pagamento delle spese,competenze e onorari del giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato,l'avv. Massimo Meloni conveniva in giudizio per l'udienza del 3.I2.99,la Cassa di Risparmio di Viterbo(CA.RIVIT), in persona del legale rappresentante p.f.,con sede

in Viterbo, in via Mazzini n. 129, per sentirla condannare al pagamento in proprio favore delle somme indebitamente percepite praticando la capitalizzazione trimestrale degli interessi sul proprio conto corrente bancario. Esponeva l'istante che all'atto dell'apertura del C/C bancario n. 60957, con il quale otteneva uno scoperto di 20.000.000, sottoscriveva un modulo prestampato che all'art. 7 prevedeva il calcolo trimestrale degli interessi passivi. Che tale prassi è stata più volte ritenuta illegittima dalla Suprema Corte di Cassazione in quanto non fondata su uso normativo, ma negoziale. Di conseguenza la Suprema Corte di legittimità dichiarava, ai sensi dell'art. 117 del T.U. Bancario, invalida ed inefficace la clausola contrattuale che rinviava agli usi per il calcolo e la determinazione degli interessi. A seguito di tale orientamento giurisprudenziale diffidava la Banca, prosegua il Meloni, ad effettuare il calcolo degli interessi passivi su base semestrale secondo l'art. 1283 c.c. e a restituire quanto indebitamente percepito dall'inizio del rapporto. Dopo tale diffida, che non sortiva esito alcuno, è intervenuto il D.lgs 342 del 27.7.99 che all'art. 25 secondo co. ha modificato l'art. 120 del D.lgs 385/93 (TU bancario) riconoscendo tale illegittimità e disponendo per il futuro una uguale pe

riodicità tra interessi attivi e passivi. Tale decreto,
conclude l'attore non può sanare il passato perché
ai sensi dell'art. II delle preleggi "la legge non
dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroat
tivo".

Si costituiva la Banca convenuta per evidenziare, fra
l'altro, che il terzo comma del D.lgs. 342/99, citato
dall'attore, ha espressamente statuito che "le clausole
relative alla produzione di interessi sugli interessi
maturati, contenute nei contratti stipulati anterior
mente alla data di entrata in vigore della delibera
di cui al 2° co. sono valide ed efficaci fino a tal
data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al dispo
sto della menzionata delibera..." -Risulta da ciò evi
dente, prosegue la difesa della convenuta, che il le
gislatore abbia voluto escludere la possibilità di
porre in discussione e di impugnare la validità
dell'anatocismo in precedenza adottato dalle Banche.

A seguito del decreto 342/99 che, di fatto, sanava,
con l'art. 25 co. 3, il passato, il giudizio veniva sospe
so in attesa della sentenza sull'eccezione di inco
stituzionalità di detta norma nel frattempo solleva
ta da altri giudici di merito. La causa proseguiva,
ad istanza di parte attrice, dopo il deposito da parte
della Corte Costituzionale della sentenza n. 425, con

ato, la quale veniva dichiarata l'illegittimità costitu-
zionale dell'art.25,co.3°,del decreto lgs 342/99.

pat Disposta la CTU,la causa veniva trattenuta in decisio-
ne all'udienza del 9.I.02,sulle conclusioni delle
parti come in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

le La domanda attrice è fondata e merita accoglimento in
virtù di un recente ed oramai consolidato orientamen-
to giurisprudenziale che ha dichiarato nulla la pre-
visione contenuta nei contratti di C/C bancario aven-
te ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli
interessi dovuti dal cliente, e, di conseguenza gli
interessi passivi corrisposti dall'attore alla Banca
convenuta vanno ricalcolati secondo il criterio della
capitalizzazione semestrale al saggio convenzionale
pattuito e mai contestato dall'attore in corso di
causa e con l'applicazione della prescrizione decen-
nale, ai sensi dell'art.2946 c.c., trattandosi di do-
manda intesa ad ottenere una ripetizione di indebitato.

L'anatocismo, cioè, il fatto che interessi scaduti
producano a loro volta interessi, è stato sempre ri-
guardato con particolare disfavore e l'art.1283 c.c.,
confermando tale tendenza, ha stabilito che in mancan-
za di usi contrari, gli interessi scaduti possono pro-
durre interessi solo dal giorno della domanda giudi-

ziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi scaduti almeno per sei mesi.

Senonchè la Corte di Cassazione aveva riconosciuto la ricorrenza di un uso normativo bancario che legittimava la capitalizzazione trimestrale sui conti creditori. Gli usi normativi, com'è noto, vanno distinti dagli usi negoziali, costituendo, i primi, elementi di integrazione della legge, mentre i secondi attengono al momento della formazione del contratto e ne integrano il contenuto.

E così Cass. 5.6.97 n.4920: "nell'ambito delle operazioni fra istituti di credito e clienti l'anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti della generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, presentando i caratteri obiettivi di costanza, generalità e durata e il carattere subiettivo della opinio iuris che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati, salva contraria disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 1374 c.c."

Negli ultimi tempi la Cassazione ha cambiato repentinamente indirizzo: Cass. 30.3.99, sez. 3^a, n. 3096 e soprattutto Cass. sez. I^a 16.3.99 n. 2374, la cui massima recita: "E' nulla la previsione contenuta nei contratti

di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente-tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore dell'art.4 della legge 17.2.92 n.154 che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi-giacchè essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormante alla scadenza degli interessi."

La vera rivoluzione in materia di anatocismo consiste nel fatto che gli usi in parola, secondo la Suprema Corte, non solo non esistono ma che non possono esistere: "la specifica e puntuale disciplina limitativa legale, può essere sostituita, per volontà del legislatore, solo da una normativa consuetudinaria altrettanto specifica e puntuale e non da una generica prassi derogatoria (come il generico uso favorevole all'applicazione dell'anatocismo che interviene fra cliente e banca) che, proprio a causa della sua genericità, non può mai costituire fonte di diritto obiettivo". La Corte tiene, inoltre a chiarire che in precedenza non ha mai affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di tale portata, essendosi limitata ad affermare, su un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel

campo delle relazioni tra gli istituti di credito e clienti.

E' noto, altresì, che a seguito di questa inversione di tendenza operata dalla Corte di Cassazione in materia di anatocismo bancario, è intervenuto il legislatore, che, senza modificare l'art. 1283 c.c. che ancora sancisce il generale divieto di anatocismo, ha aggiunto con l'art. 25 del D.lgs n. 342/99 due nuovi commi all'art. 120 del T.U. Bancario. Con il primo ha attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere dall'attività bancaria. Il CICR con delibera del 9.2.2000 entrata in vigore il 10.4.00 ha provveduto all'incompleto, riconoscendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori senza alcun impedimento. Con il secondo dei commi aggiunti all'art. 120 del TU Bancario ha stabilito che: "le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2°, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera..."-

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 425 del 17.10.00

a seguito di numerose doglianze relative soprattutto all'eccesso di delega ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.25,terzo comma,del decreto lgs 4.8.99 n.342 per il contrasto con gli artt.3,24,76,77,101,102,104 Cost.-

La censura di costituzionalità rende vano qualsiasi tentativo di giungere diversamente ad escludere la possibilità di applicazione del 3° co. dell'art.120 T.U ai contratti bancari di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della novella.A tale conclusione era già giunta parte della magistratura di merito(Appello Lecce 26.5.00),la quale aveva affermato che a fronte di un principio generale stabilito dall'art.II delle preleggi al c.c. ed alla mancata abrogazione del divieto di anatocismo in materia bancaria,la disposizione di cui al terzo comma dello art.25 decreto lgs. n.342/99 può trovare applicazione solo con riguardo a tutti quei contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto sino alla pubblicazione della delibera del CICR del 9.2.00.

Per quanto riguarda il quantum della domanda attorea, la disposta consulenza tecnica,immune da vizi logici e redatta seguendo una minuziosa e rigorosa analisi contabile,ha determinato in lire 3.721.390 l'ammontare del debito della CA.RIVIT S.p.A. nei confronti

Costituzione

mmq

1921,94

INT. € 189,50

h

3T 129,00

T 30,99

159,99

dell'avv. Massimo Meloni applicando gli interessi convenzionali passivi con capitalizzazione semestrale sul c/c bancario n. IO.060957, nell'itero periodo, e al pagamento di tale somma a favore dell'attore va condannato il convenuto Istituto bancario, con interessi legali dalla domanda al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando così provvede:

accoglie la domanda e per l'effetto condanna la CA.RIVIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del convenuto avv. Massimo Meloni della somma di lire 3.721.390 (euro 1921,94) per la causale di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Condanna, altresì, la CA.RIVIT S.p.A., come sopra, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.580,81, di cui euro 2098,06 (comprensivi di spese per CTU) per spese, euro 682,24 per competenze e euro 800,51 per onorario di avvocato oltre 10% art. 15 L.P., Iva e C.A. come per legge.

La presente sentenza è esecutiva ex lege.

avvisi alle parti

ita 8-2-02


bell

IL CANCELLIERE B3
Lucia MEREU

Lucia Meru

DEPOSITO IN CANCELLERIA
8 FEB 02
IL CANCELLIERE B3
Lucia MEREU





richiesta n. 1 copia/e
 uso studio - conforme
 da Sig. Avv. GIUSEPPE BARILI
 corrisposta marche per diritti
 L. 6.000
 Richiesto 1 MAR. 2002
 Ricevuto 6 MAR. 2002
 Viterbo 6 MAR. 2002

[Handwritten signature]



UFFICIO DELLE ENTRATE
 VITERBO

REGISTRATA A VITERBO IL 19/2/02
 AL N° 326
 ESATTE E 199/99 (centocinquantanove/99)
 DA Meloni Massimo

IL CAPO AREA DIRIGENTE
 (Dott. MARCELLO MANCINI)

[Handwritten signature]

